



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE
SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (I.P.T.)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanò n. _____ del _____

In vigore dal _____

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Principi generali	pag. 3
Articolo 2 Presupposti dell'imposta e soggetti passivi	pag. 3

CAPO II MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Articolo 3 Tariffe	pag. 5
Articolo 4 Esenzioni	pag. 6
Articolo 5 Agevolazioni	pag. 8
Articolo 6 Controlli sulle esenzioni e agevolazioni	pag. 9
Articolo 7 Termini di versamento	pag. 10
Articolo 8 Termini di decadenza	pag. 10
Articolo 9 Importi di modico valore	pag. 11

CAPO III MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Articolo 10 Modalità di riscossione	pag. 11
Articolo 11 Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta	pag. 11
Articolo 12 Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta	pag. 12
Articolo 13 Controlli	pag. 12
Articolo 14 Ripresentazione di richieste di formalità	pag. 12

CAPO IV RIMBORSI - RECUPERI

Articolo 15 Rimborsi al contribuente	pag. 12
Articolo 16 Sanzioni	pag. 13

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 Norme finali	pag. 13
--------------------------	---------

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. In attuazione dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 “Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, la Città Metropolitana di Cagliari istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (di seguito, brevemente, I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (di seguito, brevemente, P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione presentate al P.R.A:
 - a) le formalità d'iscrizione riguardano:
 - l'iscrizione originaria o prima iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico tenuto dall'Automobile Club D'Italia (di seguito, brevemente, A.C.I.) di un veicolo;
 - l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
 - l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori;
 - b) le formalità di annotazione riguardano:
 - i trasferimenti di proprietà del veicolo;
 - la rinnovazione dell'ipoteca;
 - il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
 - la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
 - la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
 - la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
 - la costituzione di usufrutto ai sensi dell'articolo 2683 del Codice Civile e seguenti;
 - rinnovi di iscrizioni, escluso le formalità per cambio targa di cui alla successiva lettera c);

c) vanno escluse le formalità non aventi contenuto patrimoniale quali ad esempio:

- denunce di perdita e di rientro in possesso;
- denunce di cessazione della circolazione;
- denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
- annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
- rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia;
- acquisto di possesso per le Pubbliche Amministrazioni e le formalità richieste dalle stesse quali confische e sequestri.

2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta (comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

3. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- l'acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada;
- il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione, trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.

4. Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà, come previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514 sulla tutela del venditore.

Il recupero dell'imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.

5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione delle finanze pubbliche" e dal decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5, comma 1, lettera c) del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.

6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, (comma 6, articolo 56, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446).

CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435.

2. Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate dalla Città Metropolitana di Cagliari sino ad un massimo del trenta per cento.

3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa. In sintesi il caso predetto si struttura così:

1° Caso

SOGGETTI	Primo pagamento I.P.T.	Secondo pagamento I.P.T.
Soggetto che si dichiara proprietario del veicolo e non ha effettuato la trascrizione della formalità di passaggio di proprietà al P.R.A.	Non effettuato	
Soggetto che acquista il veicolo e trascrive al P.R.A. ai sensi dell'articolo 2688 c.c.		Pagamento I.P.T. doppio

2° Caso

SOGGETTI	Primo pagamento I.P.T.	Secondo pagamento I.P.T.
Soggetto che si dichiara proprietario del veicolo e non ha effettuato la trascrizione della formalità di passaggio di proprietà al P.R.A.	Non effettuato	
Soggetto che acquista il veicolo e trascrive al P.R.A. ai sensi dell'articolo 2688 c.c. esente (ad esempio COMMERCIANTE D'AUTO)	Paga I.P.T.	Esente I.P.T.

4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

6. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'articolo 1,

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge finanziaria 2007”), devono essere corrisposte dal soggetto passivo, di cui al comma 3 dell’articolo 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione delle tariffe. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra. I nuovi importi si applicano alla data di presentazione della richiesta di trascrizione, indipendentemente dalla data di redazione dell'atto o di immatricolazione.

7. La Città Metropolitana di Cagliari notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A.

8. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell’Economia e delle Finanze e deve essere resa pubblica.

9. La categoria del Decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 relativi agli “Atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione I.V.A.” sconta lo stesso metodo di calcolo proporzionale degli atti non soggetti ad IVA (art. 1, c.12, secondo capoverso, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge n. 148/2011).

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell’imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

a) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico (articolo 1 comma 3 del decreto ministeriale n. 435/98, articolo 1, comma 36 della L. n.296 del 27 dicembre 2006);

b) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico ((articolo 1 comma 3 del decreto ministeriale n. 435/98, articolo 1, comma 36 della L. n.296 del 27 dicembre 2006));

c) soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni trasportato senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico senza obbligo di adattamento del veicolo stesso (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000 “legge finanziaria 2001”);

d) soggetto disabile trasportato con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000, articolo 1 comma 36 della L. n.296 del 27 dicembre 2006);

- e) soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita (articolo 56, comma 6, decreto legislativo n. 446/1997);
- f) procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono euro 1.033 (articolo 46, legge 21 novembre 1991, n. 374 “Istituzione del giudice di pace” e Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 49/E del 17 aprile 2000 circa l'applicabilità all'imposta provinciale di trascrizione delle esenzioni previste in materia di imposta di registro);
- g) aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative) il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento (articolo 15, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 “Disciplina delle agevolazioni tributarie” e Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000);
- h) operazioni di acquisto di veicoli effettuate da associazioni di volontariato, purché diverse dalle successioni e dalle donazioni (articolo 8, comma 1, legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” – Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000);
- i) associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a loro favore (articolo 8, comma 2, legge n. 266/91);
- l) procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi (articolo 19, legge 6 marzo 1987, n. 74 “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio” e Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000);
- m) trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti (articolo 118, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000);
- n) cancellazione dell'ipoteca legale e convenzionale per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29 gennaio 2009 (art. 3 comma 13 bis del D.L. n.185 del 29 novembre 2008 convertito con la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009);
- o) qualsiasi altra eventuale esenzione prevista dalla Legge.

2. Sono, altresì, esenti dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

- a) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (articolo 21, decreto legislativo n. 460/1997);
- b) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) (articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207).

Art. 5 - Agevolazioni

1. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie di veicoli l'imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate:

a) autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), semprechè non siano adatti al trasporto di cose: misura di un quarto ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446/97;

b) rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili: misura di un quarto ai sensi articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446/97;

c) per le formalità aventi ad oggetto i veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trent'anni esclusi quelli adibiti ad uso professionale a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione: euro 51,65 per gli autoveicoli ed euro 25,82 per i motoveicoli (articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni ed integrazioni). L'uso non professionale del veicolo deve essere dichiarato con apposita autocertificazione;

d) nei casi di iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche, per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta provinciale di trascrizione ai sensi della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009;

e) nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata è stabilito il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione nella misura fissa di cui al punto 2 della tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 435 del 1998;

f) nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti individuati dall'articolo 1 comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 luglio 2001, n. 72, nonché i ciechi totali, ciechi parziali e gli ipovedenti gravi così come da definizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 3 aprile 2001, del comma 1, lettera c, dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e della legge 27 maggio 1970 n. 382. L'agevolazione è riconosciuta limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun disabile sensoriale avente diritto, ferma restando la possibilità di usufruire nuovamente della stessa, sempre relativamente ad un solo autoveicolo, ove il precedente risulti venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Se il disabile sensoriale avente diritto è titolare di redditi propri superiori al limite vigente per essere considerati “familiari fiscalmente a carico” articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il veicolo per il quale viene richiesta l’agevolazione deve essere obbligatoriamente intestato al soggetto beneficiario disabile sensoriale, ancorché non sia titolare di permesso di guida. Nel caso in cui il disabile sensoriale avente diritto all’agevolazione si trovi nelle condizioni previste dal citato articolo 12, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi per essere considerato fiscalmente a carico di un familiare, l’autoveicolo può essere indifferentemente intestato al soggetto disabile sensoriale o alla persona della quale il soggetto disabile sensoriale è fiscalmente a carico. Lo stato di disabilità sensoriale che consente di richiedere e di beneficiare dell’agevolazione deve essere obbligatoriamente dichiarato e documentato, in base alle vigenti disposizioni, in sede di presentazione della formalità al Pubblico Registro automobilistico, anche nel caso in cui l’autoveicolo venga intestato ad un familiare del quale il disabile sensoriale è fiscalmente a carico. In tali ipotesi, deve essere contestualmente dichiarata in sede di presentazione della formalità anche la condizione di “familiare fiscalmente a carico”: misura del 50% della tariffa di cui al punto 2 della tabella allegata al D.M. n.435 del 1998;

2. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell’unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l’imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell’erede intestatario dell’autoveicolo. In caso di accettazione dell’eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un’unica formalità, l’imposta è dovuta per intero.

3. Per beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 2, le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l’una all’altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all’agevolazione. L’agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall’“asse ereditario” ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto prima intestatario.

4. Si applica all’imposta ogni altra agevolazione prevista dalla Legge.

Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell’imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1, devono contenere l'attestazione di tutti i dati previsti dalla Città Metropolitana di Cagliari e risultanti da appositi modelli predisposti.

Art. 7 - Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

Art. 8 - Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 16. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, nelle modalità previste dalla legge (messo, raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata verde, pec).

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena

di decadenza, deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 9 - Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a 17 (diciasette) euro, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare siano superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 10 - Modalità di riscossione

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446/97.

2. Il contribuente con istanza può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute, tale istanza deve essere presentata a pena decadenza prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 11 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'Imposta provinciale di trascrizione ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/97, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), punto 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/97, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti in apposita convenzione, allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico.

2. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Città Metropolitana di Cagliari, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.

3. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, secondo le disposizioni del successivo Capo IV, presenta alla Città Metropolitana di Cagliari appositi riepiloghi mensili ed annuali.

Art. 12 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 21 marzo 2013, non sono più dovuti al soggetto incaricato i corrispettivi convenzionalmente stabiliti per la gestione dell'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità del pubblico registro automobilistico.

Art. 13 - Controlli

1. La Città Metropolitana di Cagliari effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

2. La Città Metropolitana di Cagliari effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

Art. 14 - Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ruscate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente, purché in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

CAPO IV - RIMBORSI – RECUPERI

Art. 15 - Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.

2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Città Metropolitana di Cagliari o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

3. I rimborsi riguardano:

- a) richieste di formalità già presentate e ruscate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione;
- b) versamenti in eccesso o non dovuti.

4. La Città Metropolitana di Cagliari, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente o autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ad effettuare il rimborso stesso; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

5. Nel caso in cui a procedere per il rimborso non fosse direttamente il soggetto passivo d'imposta ma un altro soggetto (ad esempio un'agenzia di pratiche auto) deve essere verificata la presenza di una delega scritta da parte del contribuente, per assicurarsi che il beneficiario finale sia a conoscenza della richiesta di rimborso effettuata.

6. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 16 – Sanzioni

1. La sanzione per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al 30% dell'importo non versato ed è disciplinata dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. La sanzione è dovuta:

- a) dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
- b) dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, in quanto compatibili.

2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Metropolitan n. ____ del _____, di cui il presente regolamento fa parte integrante e

sostanziale. Da tale data è abrogato il Regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 31.03.2011, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 118 del 13.01.2012, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario Provinciale n. 49 del 30.09.2013, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario Provinciale n. 127 del 18.12.2013, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario Provinciale n. 69 del 30.03.2015.